

R.G. n. 1/2026



## TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati:

**dott. Raffaele Agostini**

**PRESIDENTE**

**dott.ssa Francesca Calagna**

**GIUDICE REL.**

**dott.ssa Noemi Martini**

**GIUDICE**

Visto il ricorso con cui, in data 26 gennaio 2026, la **ELETTROBETON di Ceci Massimo con sede in Ascoli Piceno, frazione Monticelli n. 206/A, P.IVA 01985550449, REA AP – 189610** (di seguito anche solo “ELETTROBETON”) ha chiesto l’omologa di una proposta di concordato semplificato con cessione dei beni ai sensi dell’articolo 25 *sexies* CCI con contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive cc.dd. tipiche di cui all’articolo 54, co. 2, CCI;

Visto il provvedimento del 16 febbraio 2026 con il quale sono stati chiesti chiarimenti e integrazioni alla proposta ed è stata disposta l’acquisizione del parere dell’esperto nominato nella procedura di composizione negoziata della crisi, prof. Simone Brancozzi;

Acquisita la relazione finale di cui al comma 1 dell’articolo 25 *sexies* CCI nonché il parere del prof. Simone Brancozzi con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e delle garanzie offerte;

Viste le integrazioni e i chiarimenti depositati nell’interesse della ELETTROBETON nel medesimo termine e dato atto che risulta rispettato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, atteso che detta comunicazione è avvenuta in data 25 novembre 2025 e che il ricorso è stato presentato in data 26 gennaio 2026;

Udita la relazione del Giudice relatore dott.ssa Francesca Calagna ed esaminati gli atti;

### **PREMESSO CHE**

Con ricorso depositato in data 26 gennaio 2026 la ELETTROBETON ha chiesto l’omologa di una proposta di concordato semplificato con cessione di beni e contestuale richiesta di applicazione delle misure protettive cc.dd. tipiche di cui all’articolo 54, co. 2, CCI.

In particolare, a fronte di un passivo pari a circa 1,5 milioni di euro la ricorrente ha proposto un piano basato su:

- la prosecuzione dell'attività di impresa caratteristica al fine di completare i cantieri ancora in corso per tutto l'anno 2026;
- la liquidazione dell'attivo patrimoniale aziendale costituito da un opificio e un garage (per un valore stimato di circa € 408.000,00) nonché da crediti fiscali per circa € 438.000,00 da cedere nonché da crediti commerciali da riscuotere verso clienti per circa € 66.000,00;
- la liquidazione dei beni personali del titolare dell'impresa individuale (per un valore stimato pari a € 46.000,00);
- la locazione dell'immobile aziendale per un canone di affitto pari a € 1.000,00 mensili per dodici mesi in favore della GRUPPO GS S.R.L.S. (già in essere a far data dall'1 gennaio 2026);
- l'apporto di finanza esterna da parte di soggetto terzo, sig.ra Deborah Feliziani, per un importo complessivo di € 40.000,00 da corrisondersi nell'arco di dodici mesi dall'omologa.

Sulla scorta di tale piano, in un arco temporale di dodici mesi dalla omologa, la ELETTRONET propone:

- il pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati (incluso il credito di natura erariale fatte salve eventuali definizioni agevolate previste *ex lege*);
- il pagamento nella misura del 20% dei crediti chirografari.

Con provvedimento del 16 febbraio 2026 il Tribunale ha richiesto il parere dell'esperto e, contestualmente, ha ritenuto di formulare dei rilievi. In particolare, il Tribunale ha rilevato:

- 1) *Ai sensi dell'art. 25 sexies CCII la proposta di concordato semplificato deve pervenire nel **termine di sessanta giorni** dalla comunicazione della relazione di cui all'art. 17, co. 8, CCII. Non è chiaro se risulta rispettato detto termine atteso che il ricorso è stato depositato in data 26 gennaio 2026 mentre non vi è prova di quando la detta relazione sia stata comunicata all'imprenditore; d'altra parte la stessa ricorrente indica il 25 novembre 2025 come data del deposito della relazione presso la piattaforma telematica;*
- 2) *La **proposta** sinteticamente prevede la prosecuzione dell'attività caratteristica e il completamento dei cantieri in corso fino alla fine del 2026, la liquidazione dell'attivo patrimoniale costituito da un bene immobile industriale (opificio e garage) e da beni mobili di modesto valore, la cessione dei crediti fiscali, l'incasso dei crediti vantati e ancora da riscuotere verso clienti, la liquidazione dei beni personali dell'imprenditore Ceci Massino nonché l'apporto di finanza esterna da parte di soggetto*

che ha all'uopo prestato apposita fideiussione. Prevede, altresì, di destinare ai creditori i flussi derivanti dal contratto di affitto dell'immobile aziendale per un canone mensile di € 1.000,00 e per una durata complessiva che si prevede intorno ai dodici mesi. Ebbene, si ritiene sussistano diversi profili che necessitano di essere meglio precisati:

- In ordine alla **prosecuzione dell'attività caratteristica** dell'impresa che consentirebbe di destinare ai creditori gli ulteriori introiti (circa € 70.000,00 al netto dei costi) non è chiaro con quali risorse la ELETTOBETTON intende far fronte ai costi che nelle more matureranno, relativi, esemplificativamente, alla forza lavoro e ai materiali necessari per l'ultimazione dei cantieri;
- Chiarita la percentuale di soddisfacimento destinata alle tre classi dei creditori (prededucibili, privilegiati e chirografari) resta invece dubbio il profilo attinente la **tempistica** dei relativi pagamenti. Ciò sia in considerazione di quanto sopra rilevato (del resto la relazione finale dell'esperto segnala come, in pendenza di CNC, l'impresa si fosse ritrovata suo malgrado a stornare le risorse destinate ai creditori per coprire i costi derivanti dalla prosecuzione dei cantieri per il mancato incasso di fondi non erogati in tempo). Non è chiaro, poi, se la proposta prevede una moratoria nei pagamenti dei creditori e, in specie, dei debiti erariali e fiscali;
- Quanto ai **crediti verso clienti** ancora da incassare, occorre che venga chiarita la natura di tali crediti e le effettive prospettive di incasso;
- Quanto alla somma derivante dall'incasso del **canone di affitto** non appare indicato — ove già individuato — il soggetto potenzialmente interessato a condurre in locazione il bene. In primo luogo, non appare debitamente indagata la solidità di tale soggetto e le sue prospettive (ove fosse una new co); ciò, evidentemente, rispetto alla malaugurata ipotesi in cui, ancor prima della cessione, lo stesso si riveli incapace di fare fronte al pagamento dei canoni e, soprattutto, ai debiti nelle more maturati. Detta circostanza desta preoccupazione potendosi di fatto tradurre in un pregiudizio per i creditori e anche di tale aspetto si ritiene l'esperto dovrà tenere conto nel rendere il proprio parere. Inoltre, occorre che sia espressamente chiarito che l'immobile dovrà in ogni caso essere rilasciato immediatamente alla aggiudicazione dello stesso ove avvenisse prima dello scadere del termine dei 12 mesi;
- Infine, in ordine alla **finanza esterna**, risulta del tutto oscuro il profilo relativo alla restituzione del relativo importo occorrendo invece una rinuncia espressa da parte del terzo finanziatore al rimborso o comunque la sua espressa postergazione agli altri creditori. Risulta poi quantomeno solo apoditticamente data per presupposta la capacità effettiva del terzo di destinare alla società l'importo indicato a titolo di finanza esterna occorrendo, invece, che detta disponibilità venga documentata;

3) Dalla **relazione finale dell'esperto** emerge che “[...] Le interlocuzioni con i creditori sono state costruttive ed hanno visto un riscontro positivo [...] Preso atto della volontà dell'imprenditore e considerato che la composizione negoziata presuppone un ruolo attivo dell'impresa nelle trattative

*e nell'attuazione delle misure di riequilibrio: non sussistono più le condizioni minime per il perseguimento del percorso negoziale; gli eventi indicati dall'imprenditore compromettono in modo significativo la sostenibilità del piano di risanamento; allo stato attuale non risultano praticabili soluzioni negoziali idonee al superamento della situazione di crisi e coerenti con le finalità della procedura poiché è venuta meno la continuità aziendale” (v. all. 4). Ebbene, la valutazione della ritualità della proposta richiamata dall'articolo 25 sexies CCI pacificamente si estende alla verifica della sussistenza dei presupposti di legge quali, tra gli altri, il fatto che le trattative siano state condotte con buona fede e correttezza. Sul punto, deve ritenersi che il vaglio del tribunale debba necessariamente estendersi – onde evitare distorsioni dello strumento – alla verifica dell'andamento virtuoso della composizione negoziata affinché lo strumento concordatario risulti, all'esito, effettivamente residuale e non, al contrario, la composizione negoziata un mero escamotage per potere accedere al primo. Tanto considerato, nel caso di specie, si ravvisa la necessità di demandare all'esperto una richiesta di chiarimenti in merito alla interlocuzione con i creditori e alla effettiva sottoposizione a questi di proposte, poi rivelatesi impraticabili, atteso che dalla relazione non pare potersi evincere se una qualche proposta sia stata formulata e in che termini, apparendo in alcuni passaggi che sia decorso inutilmente il termine di centottanta giorni senza che l'odierna ricorrente sia stata in effetti in grado di formulare una proposta di risanamento concreto. In altre parole, non appare compiutamente specificato il contenuto delle offerte transattive proposte nel corso della composizione negoziata che non hanno trovato l'accordo dei creditori;*

- 4) *Nel rendere il parere prescritto dell'articolo 25 sexies CCI sui presumibili risultati della liquidazione, si ritiene opportuno che l'esperto debitamente verifichi se sussistono i **presupposti per l'esperimento di azioni revocatorie, risarcitorie o restitutorie.***

Nel termine concesso, la proponente ha depositato una memoria integrativa fornendo i chiarimenti richiesti.

Tanto debitamente premesso,

## OSSERVA

### **1. Il vaglio di ritualità della proposta**

Ai sensi dell'articolo 25 sexies, comma 3, CCI al Tribunale è in primo luogo demandato di valutare la ritualità della proposta ossia di verificare che il percorso che ha condotto alla sua presentazione si sia svolto correttamente (vale a dire che il ricorso sia stato presentato nei termini, che si siano svolte delle trattative e che, sulla scorta della relazione dell'esperto, queste risultino essere state condotte con buona fede e correttezza nonché la ricorrenza degli altri presupposti soggettivi e oggetti per l'accesso alla procedura). È ormai pressoché pacifico che, data la peculiarità dell'istituto (su tutto spicca l'assenza del voto dei creditori), si tratta, invero, di un controllo “formale” che tuttavia già investe la legittimità della proposta e, in specie, la verifica delle condizioni per l'accesso alla procedura. Ne consegue che il vaglio preliminare proprio di questa fase attiene non solo alla regolarità della

documentazione allegata ma anche alla legittimità della proposta la quale deve rispondere – anche nella sostanza, sebbene per grandi linee almeno in questa fase – ad uno schema minimo in cui risulti rispettato l'ordine delle cause legittime di prelazione, la correttezza di un'eventuale suddivisione in classi e del trattamento assicurato ai creditori (“a ciascuno almeno una utilità”) nonché la corrispondenza della relazione dell'esperto a un principio di coerenza e logicità che la renda intellegibile. La valutazione della relazione dell'esperto costituisce, infatti, il fulcro di questa prima fase potendo e dovendo il Tribunale valutarne il merito (può – se occorre – chiedere dei chiarimenti) e verificare che dalla relazione e dal parere dell'esperto emerga il circuito negoziale che ha condotto, infine, al naufragio della composizione negoziata a fronte di una situazione di crisi o finanche di insolvenza irreversibile purché con prospettive di risanamento (una lettura tanto approfondita consente al Tribunale di sanzionare gli abusi e di verificare l'andamento virtuoso della composizione negoziata affinché lo strumento concordatario risulti, all'esito, effettivamente residuale e non, al contrario, la composizione negoziata un mero *escamotage* per potere accedere al primo. Sull'ampiezza del vaglio di ritualità si veda App. Salerno, 6 aprile 2023 n. 1146).

Restano invece esclusi dal vaglio di ritualità preliminare tutti quegli aspetti più strettamente riguardanti la fattibilità della proposta e il trattamento dei creditori che attengono alla fase successiva volta alla omologa del concordato, in cui il Tribunale è chiamato ad uno scrutinio intenso potendo intercettare ogni tipo di impossibilità (giuridica od economica) del piano che possa determinarne l'inammissibilità (v. Trib. Pescara, 11 dicembre 2023).

Ebbene, facendo applicazione dei su esposti principi al caso di specie, deve ritenersi positivamente superato il vaglio di ritualità di cui all'articolo 25 sexies, comma 3, CCI. In particolare:

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'articolo 39 CCI;
- il ricorso risulta sottoscritto dal difensore munito di procura a norma dell'art. 40 CCII;
- la ricorrente ha sede nel circondario del Tribunale di Ascoli Piceno ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente;
- risulta rispettato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto, atteso che detta comunicazione è avvenuta in data 25 novembre 2025 e che il ricorso è stato presentato in data 26 gennaio 2026;
- la ELETTRONETON è impresa che versa in crisi come emerge dai dati risultanti dai bilanci agli atti ed è iscritta nel registro delle imprese;
- è stata acquisita la relazione dell'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata e questi ha reso nei termini il proprio parere;

- per quanto qui rileva, la relazione dell'esperto, prof. Brancozzi, come confermata dal parere dallo stesso reso, documenta l'effettiva conduzione di trattative in buona fede e correttezza risultando, in particolare, che vi siano state effettive interlocuzioni con i creditori e che agli stessi sia stata resa un'informazione completa (sebbene con i limiti evidenziati dall'esperto in relazione alle circostanze esogene subentrante e che hanno infine determinato il naufragio delle trattative).

## **2. Il parere dell'Esperto.**

Nell'ambito del vaglio preliminare sulla ritualità della proposta, da intendersi come detto esteso anche ad aspetti "sostanziali" di manifesta illegittimità della stessa, deve rilevarsi che dal parere reso dall'esperto sono emersi alcuni profili, talvolta coincidenti con i rilievi già sollevati da questo Tribunale con il provvedimento del 16 febbraio 2026, che si ritiene dovranno essere chiariti e appositamente scandagliati dal nominando ausiliario e dal Tribunale in sede di omologa.

Più precisamente, dalla lettura della proposta, anche per il tramite del parere fornito dall'esperto, prof. Brancozzi, è emerso che la stessa presenta dei profili capaci di incidere sulla valutazione di fattibilità. In particolare,

- il piano proposto prevede che la liquidazione avvenga – anche – per il tramite di una **continuità indiretta** mediante la prosecuzione e il completamento dei cantieri cc.dd.USR nell'arco temporale di dodici mesi dall'omologa e mediante la subappaltatrice GRUPPO GS S.R.L.S. Correttamente, l'Esperto ha evidenziato una possibile incompatibilità tra la soluzione proposta e la natura liquidatoria del concordato semplificato;
- l'attivo comprende, tra l'altro, alcuni **crediti fiscali** da cedere per un importo prudenzialmente indicato in € 438.000,00. Di questi, tuttavia, solo una parte risulta certa perché già visibile sul cassetto fiscale mentre la restante parte, non ancora visibile, risulta allo stato condizionata al completamento delle procedure e delle comunicazioni cui è tenuta l'impresa;
- in ordine all'esecuzione di **cantieri edili riconducibili alla ricostruzione post-sisma** del 2016, gestiti nell'ambito del sistema di contribuzione pubblica dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR), la ricorrente ha chiarito che i relativi costi sono contrattualmente posti interamente a carico della subappaltatrice. L'Esperto ha tuttavia evidenziato che non tutti i cantieri risultano coperti da decreti USR (testualmente ha evidenziato come *“Il meccanismo di funzionamento dei cantieri USR prevede, peraltro, che la certezza dell'obbligazione di pagamento sia fondata — più che sul solo contratto privatistico con il committente — sul decreto di finanziamento pubblico emesso dall'USR, il quale costituisce il titolo giuridico-economico prevalente. L'impresa esecutrice emette fattura al cliente e la comunica all'ente; l'USR, verificata la regolarità delle lavorazioni (stati di*

*avanzamento lavori – SAL), eroga direttamente all'impresa il corrispettivo riconosciuto, senza transitare per il patrimonio del committente privato. Va tuttavia precisato che non tutti i cantieri in essere sono necessariamente coperti da decreti USR, come meglio illustrato ai paragrafi che seguono [...] La parte non coperta potrebbe essere riscossa o tramite bonifico diretto del committente o tramite il meccanismo del Superbonus. [...] l'esperto ha verificato che non tutti i lavori sono garantiti da USR e che i lavori non garantiti da USR, precedentemente considerati come lavori che avrebbero previsto il superbonus con conseguente maturazione di un credito fiscale, con la nuova normativa, dal 2026 i superbonus sono interrotti. Per questo motivo è stata prevista a livello normativo, come attestato e sottoscritto dall'imprenditore, ( si veda allegato 16 e 16A), che la copertura degli importi precedentemente sottoposti a superbonus, verranno ora coperti da contributo USR, in quanto la relativa normativa è stata modificata con la conseguente applicazione del contributo pubblico USR in sostituzione dell'agevolazione fiscale.”). la conseguenza di tale circostanza potrebbe tradursi in un aggravio del passivo rispetto a quanto indicato nel piano nel caso di mancata realizzazione del margine atteso. Sul punto l'Esperto ha conclusivamente rappresentato che “La nuova stima dell'attivo è diversa da quella indicata nel piano, dovuta all'incremento dei redditi da gestione caratteristica ricostruiti dall'Esperto. Il piano risulta fattibile alla condizione che i crediti non coperti da USR pari a 282.034,81, di cui potenzialmente coperti da USR ed in attesa dei decreti e 137.945,00 da incassare mediante bonifico diretto dei clienti, siano riscossi, in quanto l'importo non riscosso aggraverebbe il passivo, dovendo comunque, anche senza riscossione dai clienti, l'impresa ELETTROBETON, pagare integralmente i lavori eseguiti dal subappaltatore GRUPPO GS S.R.L.S.”;*

L'esperto ha infine rassegnato le seguenti conclusioni:

*All'esito dell'analisi svolta, il sottoscritto attesta quanto segue:*

- *Quanto alla questione preliminare: il sottoscritto solleva l'interrogativo sulla compatibilità della prosecuzione diretta dell'attività per dodici mesi con la natura liquidatoria del concordato ex art. 25-sexies CCII, rimettendosi al Tribunale. In caso di compatibilità, il piano non è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.*
- *Quanto ai presumibili risultati della liquidazione: l'attivo concordatario stimato (euro 1.036.832,36, comprensivo di immobili, crediti fiscali svalutati, crediti verso clienti, finanza esterna, canone di locazione e redditi da cantieri aggiornati questi ultimi ad euro 88.823,18), appare idoneo a soddisfare il ceto creditorio in misura superiore a quanto conseguibile in sede di liquidazione giudiziale, una volta soddisfatta la condizione dello stress test in merito alle riscossioni dei compensi per lavori eseguiti, lavori in corso, e da eseguire, relativi ai contratti stipulati. La mancata riscossione da parte dei clienti ad esempio potrebbe configurarsi nel caso di contestazione da parte del cliente dell'effettuazione dei lavori eseguiti non a regola d'arte, durante il periodo concordatario, da parte della ELETTROBETON e dei suo subappaltatori.*

*A questa valutazione si potrebbe aggiungere le difficoltà di incasso dei crediti verso clienti per lavori già eseguiti e fatturati.*

*Rispetto a quanto sopra gli importi che potrebbero essere a rischio riscossione per le motivazioni sopra esposte, per un totale di 348.548,92 euro, sono i seguenti:*

Contributi USR non ancora concessi	144.089,81 €
Bonifico diretto del committente privato per lavori da eseguire	137.945,00 €
Riscossione crediti verso clienti per lavori eseguiti	166.514,11 €

- *Quanto alle garanzie offerte: la finanza esterna di euro 40.000,00 è documentata, rinunciante e postergata; il meccanismo contrattuale sui flussi USR tutela l'incasso dei canoni di locazione da parte del subappaltatore;*
- *Quanto alla buona fede e correttezza delle trattative: il 100% dei creditori ha ricevuto proposte formali via PEC; il 65% del debito negoziato in CNC aveva già trovato soluzione concreta; un solo creditore (euro 1.627,00, pari allo 0,4% del totale) non ha aderito. Il concordato semplificato costituisce l'esito residuale di una genuina procedura di composizione negoziata.*
- *Quanto ai presupposti per azioni revocatorie: non emergono atti dispositivi significativi nel quinquennio antecedente.*

### **3. La previsione della continuità.**

Ebbene, in ordine alla eventuale incompatibilità tra la soluzione proposta e la natura del concordato semplificato deve osservarsi quanto segue. L'art. 25 *sexies* CCII prevede che l'imprenditore possa presentare una proposta di concordato per cessione dei beni demandando al Tribunale un primo vaglio sulla *ritualità* della proposta. Sebbene sia stato condivisibilmente chiarito che detto vaglio costituisca un *quid minus* rispetto al più ampio vaglio di ammissibilità tipico della procedura di concordato preventivo (cfr. Trib. Milano, 15 aprile 2025), deve d'altra parte ritenersi che lo stesso neppure può esaurirsi in un controllo meramente formale dovendo inevitabilmente investire (quantomeno per ragioni di economia processuale) la legittimità della proposta, la quale deve rispondere – anche nella sostanza, sebbene per grandi linee almeno in questa fase – ad uno schema minimo che, oltre ai su richiamati profili, appaia già *prima facie* coerente con la natura dell'istituto. Ai fini che qui rilevano, si pone quindi in via preliminare la questione della verifica della ritualità di una proposta di piano che abbia una componente in continuità, nel caso di specie indiretta.

Il concordato semplificato rappresenta di fatto uno strumento posto a beneficio dell'imprenditore che, all'esito di trattative condotte con correttezza e buona fede e a fronte della impraticabilità delle proposte concretamente avanzate ai creditori in sede di composizione negoziata, in un momento in cui l'unica alternativa praticabile sarebbe la liquidazione giudiziale, può invece evitarla imponendo ai creditori - coattivamente - un concordato necessariamente liquidatorio atto a garantire l'immediata cessione degli *asset* aziendali e purchè garantisca a ciascuno di essi *un'utilità*. Risulta quindi che la cessione dei beni, essenza del concordato semplificato, non è in funzione e in vista della continuità bensì in un'ottica di assenza di pregiudizio per i creditori (questo essendo, del resto, il perimetro e il parametro del parere rimesso all'Esperto). Ne deriva che la possibilità di conservare e valorizzare il compendio aziendale mediante la continuità può - in linea teorica - utilmente proporsi ma unicamente in vista di una cessione dell'attività immediata e in un contesto che sostanzialmente rimane affine a quello proprio della liquidazione giudiziale (la prosecuzione dell'impresa non potrebbe concepirsi se non nei limiti di quanto è possibile in sede di esercizio provvisorio). Ne consegue che un piano di concordato che, invece di assumere la liquidazione dell'attività economica, si fondasse sulla continuità - pur se pensata, infine, per un migliore soddisfacimento dei creditori mediante la massima valorizzazione del patrimonio aziendale - travolgerebbe la *ratio* dell'istituto e dovrebbe considerarsi inammissibile perché illegittimo (dovendosi considerare peraltro i costi legati alla gestione a detrimento del soddisfacimento dei creditori).

Così sinteticamente delineati i contorni dell'istituto, si ritiene però che la natura liquidatoria del concordato semplificato vada intesa non solo e non tanto in termini esclusivamente dismissivi e disgregativi del patrimonio sociale ma, preferibilmente, nel senso che deve in intendersi esclusa l'applicabilità dello statuto della continuità come tipicamente si declina nell'ambito del concordato preventivo. Invece, ove possibile, la salvaguardia dei valori aziendali e il passaggio dell'azienda nel suo complesso a un soggetto terzo resta certamente preferibile alla dismissione atomistica se nel migliore interesse dei creditori (*rectius* in assenza di pregiudizio per i creditori) purché il passaggio avvenga rapidamente. In questi termini, mentre non potrebbe ammettersi un piano di concordato semplificato in continuità diretta pluriennale (anche se in funzione di una liquidazione successiva) potrebbe ammettersi una forma di continuità indiretta idonea a valorizzare il compendio aziendale in un arco temporale contenuto, sul presupposto che la procedura non mira al risanamento in sé (la crisi è ormai irreversibile) quanto ad ottenere liquidità per soddisfare i creditori (cfr. Trib. Udine, 24 gennaio 2023; Trib. Siena 9 settembre 2022). In tale contesto, residua certamente uno spazio per una qualche forma di continuità senza contraddire le finalità dell'istituto e purché l'ambito temporale previsto dalla proposta risulti limitato al periodo necessario per procedere alla liquidazione dei beni, compatibilmente con l'esigenza di raggiungere la maggiore capitalizzazione possibile. *In quest'ottica, quindi, è ben possibile che il piano si ponga una prospettiva temporale nella quale vi sia una*

*continuità dell'azienda, ma la gestione dovrà essere limitata all'ordinaria amministrazione, nell'ottica di non disperdere il patrimonio aziendale. E' invece escluso che la continuità possa costituire l'aspetto saliente della proposta, neppure al fine di ottenere la liquidità necessaria per il pagamento dei creditori, dovendo questa necessariamente pervenire dalla vendita del compendio aziendale (così C.App. Firenze, 6 febbraio 2025 che, rigettando il reclamo, ha confermato la declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato semplificato essenzialmente in continuità “Ciò che si propone, quindi, è di continuare a gestire l'azienda al fine di ottenere flussi di cassa sufficienti per un piano pluriennale di pagamento dei debiti, con la possibilità per un soggetto terzo di rilevare all'esito l'azienda. Per di più, l'acquisto del terzo non viene prospettato in termini certi, essendo prodotta una mera “manifestazione di interesse modificabile in proposta di acquisto irrevocabile del bene immobile”. E' quindi corretto affermare, come fa il Tribunale, che una simile proposta si colloca al di fuori dello schema normativo del concordato semplificato. La finalità liquidatoria, infatti, viene indicata in termini assolutamente residuali rispetto alla continuità aziendale, che costituisce lo scopo precipuo della proposta”. Nello stesso senso, si veda anche Trib. Reggio Emilia, 29 luglio 2025).*

Sulla scorta delle considerazioni svolte, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il piano proposto mantenga la finalità liquidatoria che gli è propria e che la componente in continuità non ne muti l'essenza né quantitativamente né qualitativamente. Invero, come emerge anche dal parere reso dall'Esperto, *i)* il piano prevede di destinare ai creditori gli introiti derivanti dalla ultimazione dei cc.dd. cantieri USR entro la fine del 2026, *ii)* non è previsto che una parte dell'attivo venga destinata a finanziare la detta continuità atteso che i relativi costi restano in capo alla subappaltatrice in virtù del meccanismo chiarito dalla ricorrente e dall'Esperto; *iii)* la continuità risulta limitata alla ordinaria amministrazione e di fatto finalizzata a non disperdere il patrimonio aziendale senza costituire il tratto saliente del piano. Conclusivamente, ritiene il Tribunale che il piano proposto mantenga natura liquidatoria e che il breve periodo di continuità previsto sia unicamente volto a incrementare la percentuale di soddisfacimento dei creditori, in disparte i profili sollevati dall'Esperto sui contratti non coperti da decreti USR che, insieme agli altri, dovranno essere attentamente vagliati in vista della eventuale omologa.

Passando agli altri profili evidenziati dall'Esperto e sopra richiamati, ritiene il Tribunale che gli stessi richiedano uno scrutinio più intenso di quello proprio della fase preliminare volta ad accertare la ritualità della proposta, tenuto peraltro conto che su molti dei su richiamati aspetti è ancora in corso di sedimentazione una prassi interpretativa uniforme presso i Tribunali di merito. Per tali ragioni si ritiene sussistano i presupposti per disporre ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25 *sexies* CCI demandando al nominando ausiliario di rendere il proprio parere avuto riguardo anche ai profili espressamente richiamati e meglio esplicitati nel prosieguo.

#### ***4. La richiesta applicazione di misure protettive.***

Infine, quanto alla richiesta applicazione di misure protettive ai sensi dell'articolo 54, co. 2, CCI (cc.dd. misure tipiche) ritiene il Tribunale che il procedimento di cui agli articoli 54 e 55 CCI sia applicabile, in via generale, a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'articolo 2, lett. m *bis*, CCI suscettibili di essere preceduti dalla composizione negoziata (cfr., tra gli altri, Trib. Milano, 16 settembre 2022; Trib Bergamo 29 agosto 2023). Come condivisibilmente osservato, deve peraltro notarsi che il secondo comma dell'articolo 54 richiama espressamente le richieste contenute nella domanda formulata ai sensi dell'articolo 40 CCI il cui ultimo comma si riferisce agli strumenti di regolazione della crisi, ivi incluso – quindi – il concordato semplificato. In ordine ai presupposti per la concessione e, se del caso, la conferma delle dette misure deve ritenersi che debba valutarsi la ricorrenza dei presupposti per l'accesso alla procedura di concordato semplificato nonché la strumentalità della misura richiesta alla attuazione del piano proposto.

Tutto quanto sopra considerato, letto l'articolo 25 *sexies* CCI,

### **RITENUTA**

la ritualità della proposta di concordato semplificato con cessione dei beni ai sensi dell'articolo 25 *sexies* CCI depositata in data 26 gennaio 2026 dalla ELETTRONETON di Ceci Massimo con sede in Ascoli Piceno, frazione Monticelli n. 206/A, P.IVA 01985550449, REA AP – 189610;

### **NOMINA**

quale ausiliario il **dott. Roberto Coccia**;

### **INVITA**

l'ausiliario nominato a far pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

### **DISPONE**

**che** il nominato ausiliario esamini l'intera documentazione depositata dalla ricorrente rilevando eventuali carenze nonché criticità tecniche della proposta e del piano anche in punto di fattibilità;

**che** esamini, in particolare, la fattibilità del piano in ordine alle modalità esecutive prospettate, avendo particolare riguardo

- alla valutazione della componente in continuità e agli eventuali rischi connessi ed evidenziati dall'Esperto nel proprio parere (contratti non coperti dai decreti USR);
- agli effetti del contratto di locazione nelle more stipulato, avuto riguardo anche ai rischi dell'inadempimento;

- alle modalità di riscossione dei crediti commerciali verso i clienti e alle effettive previsioni di incasso;
- alla effettiva entità dei crediti fiscali;
- al trattamento riservato ai creditori e al rango riconosciuto a ciascuno di essi;
- alle garanzie offerte in seno alla proposta e, in specie, a quelle che assistono la finanza esterna promessa con i conseguenti effetti restitutori, ove esistenti;
- alla congruità complessiva della proposta in caso di controversie che dovessero scaturire dal contratto di affitto in essere o da altre posizioni;

**che** esprima un parere sulla completezza e attendibilità della relazione finale (anche con riguardo allo svolgimento della composizione negoziata) e del parere dell'esperto sui risultati della liquidazione nell'ipotesi di liquidazione giudiziale;

#### **ASSEGNA**

all'ausiliario nominato termine di **giorni sessanta** dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito del proprio parere;

#### **ORDINA**

che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario, alla relazione finale e al parere dell'esperto nonché il presente decreto siano comunicati, a cura del debitore, ai creditori risultanti dall'elenco depositato, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione;

#### **FISSA**

l'udienza del **giorno 24 settembre 2026 ore 12,30** per l'omologazione della proposta di concordato semplificato e per la comparizione dinanzi al Giudice relatore all'uopo delegato;

#### **DELEGA**

per l'audizione delle parti nonché per l'assunzione di eventuali mezzi istruttori dalle stesse richiesti o disposti d'ufficio la **dott.ssa Francesca Calagna**;

#### **AVVERTE**

che i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata;

#### **DÀ ATTO**

ai sensi dell'art. 54, co. 2, primo e secondo periodo, CCII, essendone stata fatta apposita richiesta nella domanda, che dalla data di pubblicazione della domanda stessa nel registro

delle imprese e per il termine di **giorni centoventi** a decorrere da tale data, **i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, dalla stessa data, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato d'insolvenza non può essere pronunciata;**

### **MANDA**

alla Cancelleria

- di comunicare il presente decreto alla ricorrente e all'ausiliario nominato;
- di comunicare il presente provvedimento alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari per quanto di competenza;
- di ritrasmettere il fascicolo al momento del deposito del parere dell'ausiliario e, comunque, alla scadenza del termine assegnato.

Così deciso in Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 come sopra composto, su relazione della dott.ssa Francesca Calagna.

**Il Presidente**

**dott. Raffaele Agostini**

**Il Giudice Relatore**

**dott.ssa Francesca Calagna**